



MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA EX L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 E SS. MM. II.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede che gli enti territoriali, o gli enti loro strumentali, possano accedere alle misure di c.d. “**TREGUA FISCALE**” ai fini della definizione delle controversie tributarie pendenti in cui siano parte ed aventi ad oggetto gli atti impositivi: si tratta degli strumenti della **DEFINIZIONE AGEVOLATA**, **CONCILIAZIONE AGEVOLATA** e **RINUNCIA AGEVOLATA PER LE CONTROVERSIE PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE**.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 1, COMMI DA 186 A 205, DELLA L. 197/2022 → Definizione agevolata delle controversie tributarie

ART. 5 DELLA L. 130/2022 → Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

ART. 3-BIS, COMMA 1, LETT. C), DEL D.L. 198/2022 (“DECRETO MILLEPROROGHE”)
→ Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

ART. 1, COMMI DA 206 A 212, DELLA L. 197/2022 → Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

ART. 48 DEL D. LGS. 546/1992 → Conciliazione fuori udienza

ART. 1, COMMI DA 213 A 218, DELLA L. 197/2022 → Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

ART. 12, COMMA 2, DEL D. LGS. 546/1992
→ Definizione di valore della lite

AMBITO OGGETTIVO

La Legge di Bilancio recentemente approvata prevede la **definizione agevolata** delle controversie, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022), in cui gli enti locali o i loro enti strumentali sono parte, in qualunque stato e grado esse si trovino (compreso il giudizio in Cassazione e quello introdotto a seguito di rinvio) ed aventi ad oggetto atti impositivi.

Gli enti locali possono decidere, con **propria deliberazione** avente natura regolamentare, se applicare o meno la definizione agevolata per quelle controversie tributarie in cui sono parte e che possono essere definite con il pagamento di un importo **correlato al valore della controversia** (per la cui definizione si rimanda all’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 546/1992) ed allo stato in cui si trova il giudizio, ovvero:

- Pagamento del **90% del valore della controversia**, in caso di ricorso pendente in primo grado;
- Pagamento del **40% del valore della controversia**, in caso di soccombenza nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare di primo grado;
- Pagamento del **15% del valore della controversia**, in caso di soccombenza nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare di secondo grado;
- Pagamento del **5% del valore della controversia**, in caso di ricorso pendente innanzi alla Corte di Cassazione e soccombenza in tutti i precedenti gradi di giudizio;
- Pagamento **dell’intero dell’importo del tributo, al netto di interessi e sanzioni**, in caso di accoglimento parziale del ricorso.

In alternativa a quanto sopra, per effetto dell’art. 3-bis, comma 1, lett. C) del D.L. 198/2022, è altresì possibile ricorrere alla **conciliazione agevolata** ed alla **rinuncia agevolata**:

- La conciliazione agevolata ha ad oggetto controversie pendenti al 1° gennaio 2023 in primo e secondo grado dinanzi la Corte di Giustizia, definibili mediante **accordo conciliativo** (introdotto dall’art. 48, D. Lgs. N. 546/1992) tra l’ente locale ed il contribuente, con applicazione delle **sanzioni ridotte di 1/18 del minimo previsto dalla legge, interessi ed eventuali accessori**;
- La rinuncia agevolata prevede la rinuncia, da parte del contribuente, al ricorso principale o incidentale proposto innanzi alla Corte di Cassazione, a seguito di **definizione transattiva con la controparte**, con successivo pagamento di **tutte le somme dovute per imposte, sanzioni ridotte di 1/18 del minimo previsto dalla legge, interessi ed eventuali accessori**.

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI



“Il comma 196 prevede che gli «effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge». In altri termini, con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze non depositate e non passate in giudicato alla data del 1° gennaio 2023. Tali sentenze, in deroga a quanto disposto dall’art. 68 del D. Lgs. N. 546/1992, cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi. Le medesime considerazioni valgono anche per le sentenze eventualmente depositate dopo il 1° gennaio 2023.” (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2/E – “Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – Tregua Fiscale”)



“Per ente strumentale deve intendersi il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari, di cui all’art. 53 del d.lgs. 446/1997. Tra gli enti strumentali, rientrano pacificamente anche le dell’art. 52, co. 5, del d.lgs. 446/1997. [...] Parimenti, si ritiene di poter estendere la possibilità di regolamentazione comunale anche con riferimento alle controversie relative alla Tari che vedono come parte la società di gestione dei rifiuti alla quale il Comune ha affidato, ai sensi dell’art. 1, co. 691, legge 147/2013, la gestione, la riscossione e l’accertamento della Tari.” (IFEL, Nota di approfondimento 7 gennaio 2023 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie, stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro e nuova rottamazione delle cartelle”)



L'AMBITO DI APPLICAZIONE

La definizione agevolata delle controversie tributarie in cui sia parte l'ente locale od un suo ente strumentale disciplinata dai commi 186 a 205 dell'art. 1 della L. 197/2023 si applica a:

- **Controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023;**
- **Controversie per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;**

Si fa presente, inoltre, che anche per gli enti locali è possibile ricorrere alla definizione agevolata di cui all'art. 5 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130 per le controversie pendenti innanzi la Suprema Corte.

La conciliazione agevolata introdotta dai commi 206 a 212 dell'art. 1 della L. 197/2023 trova invece applicazione verso:

- **Controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.**

Infine, la rinuncia agevolata prevista dai commi 213 a 218 dell'art. 1 della L. 197/2023 si configura nei confronti di:

- **Controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi la Corte di Cassazione aventi ad oggetto atti impositivi.**

Da tale novero di applicazione sono escluse le controversie aventi ad oggetto, anche solo in parte: risorse proprie tradizionali; imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

LA PROCEDURA

- I) La definizione agevolata:
 - a) Si adotta mediante apposita deliberazione del consiglio comunale, da sottoporre al parere dell'organo di revisione finanziaria;
 - b) Richiede la pubblicazione, immediatamente efficace, del regolamento sul sito istituzionale del comune e sua successiva trasmissione al MEF per via telematica ai soli fini statistici.
 - c) Determina, una volta applicata, la sospensione del termine di 9 mesi per l'impugnazione delle sentenze tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023.
- II) La conciliazione agevolata:
 - a) È anch'essa recepita dall'ente locale nel proprio regolamento con delibera, pubblicata sul proprio sito e trasmessa al MEF ai soli fini statistici;
 - b) Richiede che le parti, in pendenza di giudizio, raggiungano un accordo conciliativo fuori udienza, con indicazione delle somme dovute e dei relativi termini e modalità di pagamento;
 - c) Prevede che le parti presentino istanza congiunta per la definizione totale o parziale della controversia;
 - d) Se l'istanza risulta ammissibile, la Corte dichiara cessata la materia del contendere (o la cessazione parziale, ove l'accordo non sia totale);
 - e) Il versamento delle somme dovute (o della prima rata, in caso di rateizzazione), dev'essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
- III) La rinuncia agevolata:
 - a) È applicata attraverso relativa delibera del consiglio comunale, da pubblicare sul proprio sito ed inoltrare al MEF ai soli fini statistici;
 - b) Si perfeziona con la sottoscrizione di accordo tra le parti e pagamento integrale da effettuarsi entro i 20 giorni successivi;
 - c) Richiede la rinuncia al ricorso principale o incidentale in Cassazione con atto sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore.



31 MARZO 2023

- Entro tale termine gli enti territoriali possono stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni concernenti la definizione agevolata nelle controversie di cui

sono parte (art.1, comma 205, L. 197/2022), nonché di quelle **aventi ad oggetto la conciliazione e la rinuncia agevolata** (art. 1, comma 221-bis, L. 197/2022, introdotto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. C), del D.L. 198/2022).

30 APRILE 2023

- Termine ultimo per la **trasmissione**, a fini statistici, **dei provvedimenti di definizione, conciliazione e rinuncia** al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

30 GIUGNO 2023

- Termine finale introdotto dall'art. 1, comma 206, della L. 197/2022 per la **sottoscrizione dell'accordo conciliativo** tra comune e contribuente;
- Entro tale data il debitore può **presentare rinuncia al ricorso principale o incidentale** (art. 1, comma 213, L. 197/2022).

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITÀ</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITÀ</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>